

Via Defregger n.24 – 39031 – Brunico (BZ)

Studio:

Piazzetta Lino Tosoni N.2

37069 Villafranca di Verona (VR)

Tel. 045 6303150 e Fax: 045 6304027

e-mail: info@studiomalandrino.com



Ai Clienti

Ai collaboratori

Circolare: **Esonero madri - totale anche per il 2025 con almeno tre figli**

Nel messaggio n. 401 del 31 gennaio 2025, l'INPS fa presente che per quanto riguarda l'esonero contributivo spettante alle **lavoratrici madri** ai sensi della legge di Bilancio 2024, articolo 1, comma 180, in presenza di **tre o più figli** (di cui il più piccolo con età inferiore a 18 anni) titolari di un rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, l'applicazione in busta paga resta **confermata** fino al 31 dicembre 2026.

Per quanto riguarda l'esonero contributivo di cui all'articolo 1, comma 181, della legge di Bilancio 2024, previsto in favore delle **lavoratrici madri di due figli** con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, come espressamente previsto dalla medesima disposizione, questo **ha cessato di avere applicazione alla data del 31 dicembre 2024**.

Per quanto riguarda l'esonero contributivo di cui all'articolo 1, comma 180, della legge di Bilancio 2024, previsto in favore delle **lavoratrici madri di tre o più figli** (di cui il più piccolo di età inferiore a 18 anni) titolari di un rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, si rammenta che, ai sensi della medesima disposizione, lo stesso **trova applicazione fino al 31 dicembre 2026**.

Pertanto, l'esonero in argomento può essere riconosciuto in favore delle lavoratrici titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato che, fino al 31 dicembre 2026, integrino il requisito richiesto dall'articolo 1, comma 180, della legge di Bilancio 2024, ossia essere madri di **tre o più figli, di cui il più piccolo di età inferiore a 18 anni**.

La spettanza è confermata anche nelle ipotesi in cui la nascita (o l'affido/adozione) del terzo figlio (o successivo) si verifichi nel corso delle annualità 2025-2026. In tali ipotesi, la decontribuzione in trattazione troverà applicazione a decorrere dal mese di realizzazione di tale evento, sempre che le lavoratrici madri siano titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Restiamo a disposizione

Cordiali saluti

Alfredo Malandrino – consulente del lavoro

COMUNICAZIONE PER L'APPLICAZIONE DELL'ESONERO CONTRIBUTIVO LAVORATRICI MADRI

(Articolo 1, commi da 180 a 182, della Legge n. 213/2023)

La sottoscritta _____

Nata a _____ il _____

Codice Fiscale _____

Lavoratrice dipendente della Ditta _____

CHIEDE

l'applicazione dell'esonero del 100% della quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico delle lavoratrici madri, nel limite massimo di 3.000 euro annui riparametrato a 250 euro mensili.

DICHIARA

sotto la propria responsabilità il numero dei figli e i loro codici fiscali.

(Ai fini dell'applicazione dell'esonero indicare massimo 3 figli, comprendendo il Codice Fiscale del figlio più piccolo).

Nr	Cognome e Nome	Data nascita	Codice Fiscale
1			
2			
3			

La sottoscritta è consapevole che i requisiti per l'accesso all'esonero sono i seguenti.

- Rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
- Per il periodo dal 01/01/2024 al 31/12/2026 la lavoratrice sia madre di 3 figli o più figli, di cui il figlio più piccolo abbia un'età inferiore a 18 anni.
L'esonero cesserà il 31/12/2026 o nel mese di compimento dei 18 anni del figlio più piccolo.
- In via sperimentale per il solo periodo dal 01/01/2024 al 31/12/2024 la lavoratrice sia madre di 2 figli, di cui il figlio più piccolo abbia un'età inferiore a 10 anni.
L'esonero cesserà il 31/12/2024 o nel mese di compimento dei 10 anni del figlio più piccolo.
- Il suddetto esonero è alternativo all'esonero sulla quota di contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore previsto dall'articolo 1, comma 15, Legge n. 213/2023 (esonero con percentuale 7% o 6%).

Data _____

Firma _____